



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 05/05/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che:

- in data 16/10/2014 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente a maggio 2019;
- nel conteggio estintivo non era incluso il rimborso dei costi connessi al credito in violazione della normativa nazionale (art. 125 *sexies* TUB) e comunitaria (Dir. 87/102/CEE e 2008/48/CEE) che vanno lette e applicate nel senso indicato dalla CGUE nella c.d. sentenza Lexitor.

Ha quindi chiesto all'ABF il rimborso di Euro 3.261,95, a titolo di costi *up-front* e *recurring*, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito:

- di essere subentrato all'intermediario originario contraente a seguito di incorporazione;
- che il rapporto di lavoro del cliente è cessato in data 31 maggio 2019 e, in ragione di ciò, l'odierna resistente ha richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro la corresponsione del TFR maturato dal cliente;
- che nessuna richiesta di estinzione anticipata da parte del cliente, pertanto, quantomeno intesa in senso volontario, bensì la mera cessazione del rapporto lavorativo decorse 54 quote sulle 120 complessive ha cagionato l'estinzione anticipata del contratto per decadenza del beneficio del termine prevista dall'art. 20 delle condizioni contrattuali;
- che il deconto è stato effettuato alla data di cessazione del rapporto lavorativo, ovvero al 31 maggio 2019, riconoscendo il rimborso di € 1.000,64 per commissioni di gestione; è



stato previsto l'ulteriore ristoro € 221,73 (oltre ad interessi legali dalla data del conteggio estintivo ed € 20,00 a titolo di restituzione delle spese, per un totale di € 242,61) tramite assegno circolare emesso in data 17/03/2020 e trasmesso al domicilio del ricorrente;

- che viene richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria;
- che con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, i principi in essa affermati non trovano applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale;
- che la sentenza non troverebbe in ogni caso applicazione in relazione alle "commissioni di rete esterna" (lettera F del contratto), posto che la finalità della norma comunitaria sarebbe quella di evitare comportamenti elusivi del finanziatore. I principi della Lexitor, pertanto, non possono essere applicati a quei costi che il finanziatore "*subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (per esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (in primis le commissioni di intermediazione)*", fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e semplicemente riaddebitate al cliente;
- che per quanto riguarda le "commissioni di rete esterna", il ricorrente si è autonomamente rivolto all'intermediario del credito;
- che per quanto riguarda gli ulteriori oneri/commissioni, il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi *recurring* (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; inoltre "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che "*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le*



parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*. Pertanto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.662,63	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	264,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,75%

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione C				1.185,17	Upfront	32,75%	388,17		388,17
Commissioni di gestione D				2.313,40	Recurring	55,00%	1.272,37	1.000,64	271,73
spese di istruttoria E				450,00	Upfront	32,75%	147,39		147,39
Commissioni rete esterna F				3.801,60	Upfront	32,75%	1.245,11		1.245,11
Totale				7.750,17					<b>2.052,40</b>

Nella domanda, il cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 3.261,95. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che il cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Altresì, v'è da rilevare che l'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha dichiarato di aver restituito al cliente - tramite assegno circolare emesso in data 17/03/2020 e spedito allo stesso a mezzo raccomandata - l'importo di € 221,73 a titolo di commissioni di gestione (oltre ad interessi legali dalla data del conteggio estintivo ed € 20,00 a titolo di restituzione delle spese sostenute per la presentazione del ricorso, per un totale di € 242,61).

Tuttavia, in assenza di prova dell'effettivo incasso dell'assegno da parte del ricorrente, la somma non può essere decurtata dal dovuto: il ricorso merita pertanto parziale accoglimento, con condanna dell'intermediario alla restituzione di Euro 2.052,40, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Infine, per quanto riguarda il rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo, come correttamente richiesto da parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.052,40, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA